

PRO MEMORIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'art 11 D.L. n. 119/2018 ha modificato l'art. 21 DPR 633/72 pertanto le fatture elettroniche emesse dal 01/07/2019:

- devono indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

(È opportuno ricordare che l'esigibilità dell'imposta di regola coincide con il momento di effettuazione dell'operazione disciplinato dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972, che distingue in funzione della tipologia di operazione:

- per le **cessioni di beni mobili**, rileva la **data di consegna o spedizione**;
 - per le **cessioni di beni immobili**, rileva la **data di stipula dell'atto**;
 - per le **prestazioni di servizi**, assume rilievo il **momento di pagamento del corrispettivo.**)
- possono essere emesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

ATTENZIONE

Il campo "data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica va valorizzato con la data di effettuazione dell'operazione (vedi sopra); ciò significa che la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

FATTURAZIONE DIFFERITA

Nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt è possibile indicare una sola data:

- quella dell'ultima operazione
- quella di fine mese

Anche in tali casi, si consiglia, di trasmettere la fattura Elettronica al Sdi entro 12 giorni. (Nella risposta 389/2019 l'amministrazione finanziaria ritiene possibile indicare la data dell'ultimo giorno del mese, ferma restando la facoltà di trasmissione della fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo).

SANZIONI

Sanzione fatturazione Elettronica previste a regime:

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva	Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Dal 90% al 180% dell'imposta con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad Iva o reverse charge	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo Iva o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000
Violazioni solo formali	Niente sanzioni

Esiste la possibilità di utilizzare l'istituto del **ravvedimento operoso** quindi si può godere di una riduzione delle sanzioni:

- 1/9 entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Se vi è capitato di emettere una fattura oltre il termine previsto è consigliato il ravvedimento operoso

DETRAZIONE IVA E COSTO

ATTENZIONE:

L'art 14 DL 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all'art 1 comma 1 dpr 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'Iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tutto ciò rimane precluso con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso l'Iva è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

Esempi

Acquisto novembre 2019 – ricevimento fattura entro 15 dicembre 2019

L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 dicembre, può confluire nella **liquidazione Iva di novembre**.

Acquisto dicembre 2019 – ricevimento fattura entro 15 gennaio 2020

L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella **liquidazione Iva di gennaio**. (In tal caso non trova applicazione la disposizione di cui sopra).

Pertanto le fatture elettroniche datate dicembre 2019 e ricevute tramite Sdi dal 01/01/2020 saranno registrate nei registri Iva 2020 e l'Iva sarà detratta nel mese di gennaio 2020.

Attenzione che se siete nel regime di contabilità semplificata per cassa ed avete optato per l'opzione comma 5 che dice: *".. i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento"* in questo caso oltre a detrarre l'Iva a gennaio 2020 anche il costo sarà di conseguenza portato in detrazione nell'esercizio 2020.

Il personale Confartigianato Servizi Vittorio Veneto Srl rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali Saluti

Vittorio Veneto 19 dicembre 2019